

Regolamento per l'ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri

SOMMARIO

TITOLO I - Norme comuni e generali	2
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 – Documenti richiesti ai fini dell'ammissione e del riconoscimento	2
TITOLO II - Procedure per l'ammissione a un corso universitario	3
Art. 4 – Cittadini italiani, comunitari o equiparati, extra-comunitari regolarmente soggiornanti	3
Art. 5 – Cittadini extra-comunitari	3
Art. 6 – Requisiti.....	3
Art. 7 - Conoscenza della lingua italiana	4
Art. 8 – Prova di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato	4
Art. 9 – Documenti richiesti per l'iscrizione	4
TITOLO III - Procedure per il riconoscimento degli studi effettuati e dei titoli conseguiti all'estero	4
Art. 10 – Limiti e applicazione del riconoscimento	4
Art. 11 - Ammissione ai corsi di laurea magistrale e riconoscimento di esami e crediti	4
Art. 12 – Riconoscimento per equipollenza di un titolo estero con un titolo Rilasciato da Roma Tre	5
TITOLO IV - Procedure per la conversione dei voti conseguiti all'estero	5
Art. 13 – Conversione del voto finale estero degli studi di scuola secondaria superiore.....	5
Art. 14 – Conversione dei voti universitari esteri	5
Allegato A.....	6

TITOLO I - NORME COMUNI E GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'ammissione ai corsi universitari delle persone in possesso di un titolo estero, il riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell'ammissione e del proseguimento degli studi universitari, ovvero dell'equipollenza a titoli rilasciati dall'Università degli Studi Roma Tre, di seguito indicata come Roma Tre, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento per le definizioni di seguito elencate si intende:

1. **Cittadino comunitario o equiparato:** cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea; i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72); i cittadini della Svizzera (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati); i cittadini della Repubblica di San Marino (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132); i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria; il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato Italiano o la Santa Sede - e i relativi familiari a carico.
2. **Cittadino extra-comunitario:** cittadino appartenente ad uno Stato non membro dell'Unione Europea e ivi residente, non rientrante nei casi previsti dalla normativa vigente di cui al primo punto.
3. **Cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia:** cittadino extra-comunitario in possesso di carta di soggiorno italiana, ovvero di un permesso di soggiorno italiano rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, familiari e religiosi.
4. **Candidato con titolo estero:** cittadino italiano, comunitario o equiparato, **extra-comunitario** o regolarmente soggiornante in Italia che sia in possesso di un titolo di studio appartenente ad un sistema educativo di un altro Paese, conseguito all'estero o in Italia.
5. **Riconoscimento titoli e studi universitari esteri:** procedura di valutazione degli studi effettuati e dei titoli conseguiti presso una istituzione universitaria estera ai fini dell'immatricolazione a un corso di studio di qualsiasi livello, che può comportare il riconoscimento di attività didattiche/crediti per il conseguimento del titolo rilasciato da Roma Tre.
6. **Equipollenza:** attestazione di equivalenza di un titolo accademico conseguito all'estero con un titolo accademico italiano.
7. **Corso universitario di primo ciclo:** laurea (triennale).
8. **Corso universitario di secondo ciclo:** laurea magistrale (biennale), laurea magistrale a ciclo unico (5 anni), master di primo livello, corso di perfezionamento.
9. **Corso universitario di terzo ciclo:** dottorato di ricerca, master di secondo livello.
10. **Corsi singoli:** singoli insegnamenti attivati nell'ambito dell'offerta didattica dei corsi di studio, cui è consentita l'iscrizione entro il limite massimo di 36 crediti per anno accademico.
11. **Roma Tre:** Università degli Studi Roma Tre.
12. **MIUR:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
13. **Portale dello Studente:** pagine web nelle quali sono contenute tutte le informazioni sulle procedure e sui regolamenti di interesse per gli studenti e dalle quali si accede ai servizi online.

ART. 3 – DOCUMENTI RICHIESTI AI FINI DELL'AMMISSIONE E DEL RICONOSCIMENTO

1. Titolo finale degli studi di scuola secondaria, in originale, valido per l'ammissione all'università nel Paese dove è stato conseguito, tradotto in italiano, legalizzato, e corredato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.

2. Titolo di studio conseguito presso un'università o istituto di istruzione superiore post-secondaria, in originale, tradotto in italiano, legalizzato e corredato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.
3. Certificato degli esami sostenuti tradotto in italiano e legalizzato, ovvero "Diploma Supplement" ove disponibile.
4. Programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti tradotti in italiano (la titolazione del corso deve essere corrispondente a quella presente nel certificato) con l'indicazione del peso in termini di ore/crediti e del sistema di valutazione. Per i programmi di studio rilasciati dall'università estera in inglese, francese, spagnolo e portoghese non è richiesta la traduzione in italiano.
5. I cittadini comunitari ed equiparati o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono presentare i documenti relativi ai titoli finali degli studi secondari e/o universitari in copia conforme all'originale, oppure certificati sostitutivi a tutti gli effetti di legge, e corredare il titolo finale da attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC in luogo della Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana.

TITOLO II - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A UN CORSO UNIVERSITARIO

ART. 4 – CITTADINI ITALIANI, COMUNITARI O EQUIPARATI, EXTRA-COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

Il cittadino italiano, comunitario o equiparato, extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia che ha conseguito il titolo di studio in un Paese estero presenta la domanda di ammissione direttamente a Roma Tre secondo le procedure definite nella "Guida *How to Apply* Studenti con titolo estero" pubblicata annualmente sul Portale dello Studente.

ART. 5 – CITTADINI EXTRA-COMUNITARI

Il cittadino extra-comunitario che ha conseguito il titolo di studio in un Paese estero deve presentare:

- a. Domanda di preiscrizione a Roma Tre tramite la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel proprio Paese secondo i termini e le modalità definiti annualmente dalle autorità competenti;
- b. Domanda di ammissione secondo le procedure nella "Guida *How to Apply* Studenti con titolo estero" pubblicata sul Portale dello Studente.

ART. 6 – REQUISITI

1. Per l'ammissione a un corso universitario di primo ciclo (laurea triennale, corso singolo):
Essere in possesso di un titolo finale degli studi di scuola secondaria di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Regolamento. Secondo la normativa vigente, sono indispensabili almeno 12 anni totali di scolarità. Qualora questi siano inferiori a 12 è necessario aver completato uno o più anni di studi universitari. Ulteriori informazioni sono pubblicate nel sito del MIUR al link <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>.
2. Per l'ammissione ad un corso universitario di secondo e di terzo ciclo (laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master di I e di II livello, corso di perfezionamento, dottorato di ricerca):
Essere in possesso di un titolo finale degli studi di scuola secondaria valido per l'ammissione all'università di cui al comma precedente, e di un titolo di studio conseguito presso un'università o istituto di istruzione superiore post-secondaria di cui al comma 2 dell'art.3 del presente Regolamento. A tali requisiti si aggiungono quelli curricolari specifici stabiliti dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
3. Per l'ammissione a tutti i corsi: Conoscenza di livello minimo B1 della lingua italiana o, nel caso in cui il corso si svolga esclusivamente in lingua straniera, della lingua straniera in cui è impartito il corso.
4. I titoli di studio della scuola secondaria accettati sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia di studenti stranieri.

ART. 7 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. Per l'iscrizione a tutti i corsi universitari è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello minimo B1, salvo il caso di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Regolamento, ovvero ove diversamente disposto dai singoli corsi di studio.
2. La prova di lingua italiana si svolge presso il Centro Linguistico di Ateneo ed è obbligatoria per tutte le tipologie di candidati, fatta eccezione per i casi di esonero previsti dalla normativa vigente.
3. La prova è selettiva per i soli cittadini extra-comunitari residenti all'estero, come previsto dalla normativa vigente e si svolge il giorno fissato dal MIUR. Solo nel caso di accertato impedimento oggettivo Roma Tre potrà fissare una data di recupero, che deve comunque svolgersi prima del perfezionamento dell'immatricolazione.

ART. 8 – PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO

1. Per l'immatricolazione a un corso di studio ad accesso programmato è richiesto il superamento di una prova di ammissione, oltre al superamento della prova di lingua italiana nei casi previsti.
2. I candidati extra-comunitari residenti all'estero che non si classificano in posizione utile nella graduatoria relativa al contingente di posti loro riservati, possono presentare all'Area Studenti una sola domanda di:
 - a. Ammissione ad altro corso universitario presso Roma Tre (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);
 - b. Riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra università (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute a Roma Tre).

ART. 9 – DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE

1. La documentazione è indicata nella "Guida *How to Apply* Studenti con titolo estero" pe deve essere consegnata, secondo le scadenze riportate nella stessa, esclusivamente all'Ufficio incaricato dell'Area Studenti, che ne verifica la regolarità ai fini dell'iscrizione e dell'ammissione al corso prescelto.
2. Lo studente con documentazione da perfezionare è immatricolato sotto condizione e non può sostenere esami, né compiere qualsiasi atto di carriera fino alla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

TITOLO III - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI EFFETTUATI E DEI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

ART. 10 – LIMITI E APPLICAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

1. Il riconoscimento può essere richiesto esclusivamente per i corsi frequentati e i titoli finali conseguiti presso le università estere statali o legalmente riconosciute dalle autorità competenti del Paese al cui ordinamento si riferiscono.
2. Non è possibile richiedere il riconoscimento per corsi e titoli finali conseguiti in centri privati in convenzione con università estere.

ART. 11 - AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E RICONOSCIMENTO DI ESAMI E CREDITI

1. L'Area Studenti, dopo aver verificato la regolarità della documentazione prevista dalla "Guida *How to Apply* Studenti con titolo estero", invia formale richiesta di riconoscimento alla struttura didattica competente, che effettua la valutazione del curriculum e può stabilire, a seconda della richiesta presentata:
 - a. L'ammissione a un corso di laurea magistrale:
 - Diretta: con riconoscimento totale del titolo universitario estero valido per l'accesso;
 - Sotto condizione: con riconoscimento parziale del titolo estero valido per l'accesso e indicazione delle ulteriori competenze indispensabili al soddisfacimento dei requisiti curriculari previsti per l'iscrizione al corso, da acquisirsi con la frequenza a corsi singoli e il superamento dei relativi esami.
 - b. Il riconoscimento di esami svolti all'estero e dei relativi crediti acquisiti nell'ambito di una carriera già attiva al quale lo studente risulti regolarmente iscritto.

2. Il riconoscimento avviene entro i termini fissati nel bando di ammissione relativo al corso di studio prescelto e comunque entro il termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse, come stabilito dalla normativa vigente (L. 148/2002 Art.3).

ART. 12 – RICONOSCIMENTO PER EQUIPOLLENZA DI UN TITOLO ESTERO CON UN TITOLO RILASCIATO DA ROMA TRE

1. È possibile richiedere l'equipollenza di un titolo estero con un titolo rilasciato da Roma Tre, tranne che nei casi seguenti:
 - a. equipollenza per fini professionali: attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o dei Ministeri attinenti la specifica professione;
 - b. equipollenza per la partecipazione a concorsi pubblici: attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Nel caso in cui il riconoscimento sia regolato da accordi internazionali, Roma Tre si atterrà, riguardo alle proprie competenze, a quanto disposto da detti accordi.
3. L'equipollenza può essere richiesta per più corsi di studio affini a quello conseguito all'estero dal richiedente. L'interessato dovrà presentare all'Area Studenti una specifica richiesta, di norma nel periodo gennaio-aprile di ogni anno, versare il contributo previsto e consegnare tutti i documenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento. L'Ufficio, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, invia formale richiesta alla struttura didattica competente, che delibera sul riconoscimento.
4. La procedura di riconoscimento si effettua entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda del richiedente da parte della struttura didattica competente, che può:
 - a. Dichiarare l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato da Roma Tre. La procedura si conclude con l'emanazione di un Decreto Rettorale su delibera del Senato Accademico;
 - b. Solo se espressamente richiesto dall'interessato, effettuare il riconoscimento parziale di singole attività didattiche attribuendo i relativi crediti formativi e indicando i corsi da effettuare per conseguire il titolo accademico italiano. Tale valutazione può comportare la possibilità per il richiedente di iscriversi ai corsi singoli.
5. Il termine per presentare la domanda di equipollenza è fissato ogni anno da Roma Tre in modo che possa garantire al richiedente la possibilità di iscriversi a un corso universitario o a uno o più corsi singoli in caso di riconoscimento parziale del suo titolo.

TITOLO IV - PROCEDURE PER LA CONVERSIONE DEI VOTI CONSEGUITI ALL'ESTERO

ART. 13 – CONVERSIONE DEL VOTO FINALE ESTERO DEGLI STUDI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Qualora l'ammissione al corso universitario ad accesso programmato o la partecipazione ad altre eventuali selezioni concorsuali bandite da Roma Tre prevedano tra i criteri di valutazione il voto conseguito al termine degli studi della scuola secondaria superiore, si adottano i criteri per la conversione del voto estero definiti dal MIUR di cui all'allegato A del presente Regolamento.

ART. 14 – CONVERSIONE DEI VOTI UNIVERSITARI ESTERI

Per la valutazione dei diversi sistemi di votazione internazionali, Roma Tre assume come riferimento il documento *CIMEA Magna cum laude* e il relativo database, pubblicati sul sito del CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche), ed effettua la conversione sulla base della tabella d'Ateneo di cui all'allegato 2 del *Regolamento carriera universitaria degli studenti* di Roma Tre.

MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL VOTO DI MATURITÀ CONSEGUITO PRESSO ISTITUTI ESTERI (NOTA MIUR 4 GIUGNO 2007)

Belgio

$$V.i. = \frac{(V.d. - V. \text{ min. })}{(V. \text{ max} - V. \text{ min.})} \times 40 + 60$$

- ▶ V. i. = voto italiano equivalente;
- ▶ V. d. = voto di diploma del Paese europeo;
- ▶ V. min. = voto minimo nel sistema del Paese europeo;
- ▶ V. max. = voto massimo nel sistema del Paese europeo;

I numeri 40 e 60 stanno, rispettivamente, ad indicare:

- ▶ 40: il numero dei punti del sistema italiano diminuito di uno;
- ▶ 60: il voto minimo utile italiano.

Tutti gli altri Paesi

1. Se il voto riportato non è né il minimo, né il massimo tra quelli previsti nel sistema di votazione del Paese di appartenenza, si applica la formula utilizzata per il Belgio;
2. Se il voto riportato è quello minimo o quello massimo previsto nel sistema di votazione del Paese di appartenenza, poiché tale sistema presenta un numero di punti utili inferiore al sistema italiano, non è possibile assumere una diretta corrispondenza tra voto minimo e massimo italiano e voto minimo e massimo straniero.

Pertanto al voto minimo e massimo straniero vanno associati i seguenti valori corrispondenti nel sistema italiano:

$$\text{Se: } V.d. = V. \text{ max} \\ V.i. = 100 + \frac{(12h - 6)}{(V. \text{ max.} - V. \text{ min.})}$$

$$\text{Se: } V.d. = V. \text{ Min} \\ V. i. = 60 - \frac{(12h - 6)}{(V. \text{ max.} - V. \text{ min.})}$$

Dove:

$$h = \frac{(V. \text{ max.} - V. \text{ min. })}{48}$$

e rappresenta il margine di arrotondamento del voto secondo il sistema italiano (circa il 2%).

Il voto italiano che si ottiene dall'applicazione delle indicate formule va arrotondato al quarto di unità più vicino.

- ▶ V. i. = voto italiano equivalente;
- ▶ V. d. = voto di diploma del Paese europeo;
- ▶ V. min. = voto minimo nel sistema del Paese europeo;
- ▶ V. max. = voto massimo nel sistema del Paese europeo;
- ▶ h = ore

i numeri 40 e 60 stanno, rispettivamente, ad indicare:

- ▶ 40: il numero dei punti del sistema italiano diminuito di uno;
- ▶ 60: il voto minimo utile italiano.